



ATTO N. 631

PROPOSTA DI LEGGE
di iniziativa del Consigliere BAIARDINI

*“Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6 -
Ristrutturazione organica e funzionale dell’Istituto per la Storia dell’Umbria
Contemporanea”*

*Depositato al Servizio Assistenza agli Organi,
Iter Procedimenti e Sistema Informativo il 2.5.2001*

Trasmesso alla I Commissione Consiliare Permanente il 3.5.2001

RELAZIONE

1. Istituito nel 1974 con legge regionale n. 31, come "Istituto per la Storia dell'Umbria dal Risorgimento alla Liberazione", l'Ente, con la denominazione attuale: "Istituto per la Storia dell'Umbria contemporanea", risulta disciplinato dalla legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6.

La normativa regionale:

- definisce l'Istituto come "ente pubblico dotato di propria autonomia statutaria, organizzativa e contabile" (art. 1);
 - ne sancisce la natura "associativa", disponendo che possono essere soci "persone giuridiche e private, organismi culturali, associazioni non riconosciute e persone fisiche" (art. 3);
 - prevede l'Assemblea dei soci quale organo fondamentale, cui spetta, oltre alla nomina della maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, l'approvazione dei programmi di attività, dei bilanci preventivi e consuntivi (art. 5).
2. Tutto ciò fermo restando, con la presente proposta di legge si propongono alcune modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 6/1995, per adeguare la normativa a situazioni di fatto e di diritto nel frattempo maturate.

Si evidenzia in proposito:

- che la Giunta regionale, previe opportune intese con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, con atto n. 10 del 12.1.2000 ha assegnato alla segreteria generale del Consiglio le funzioni di assistenza e supporto tecnico-gestionale dell'ISUC;
 - che la L.r. n. 15/1997 sull'organizzazione degli uffici della Regione ha previsto (art. 8) specifiche modalità organizzative per le strutture di supporto agli organismi regionali dotati di autonomia funzionale, quali l'Istituto in questione.
3. Le modifiche che si propongono di introdurre sono principalmente due.

Con la prima si ricolloca l'Istituto, come già previsto dalla legge istitutiva (n. 31/1974), nell'orbita del Consiglio regionale, al quale vanno inviati, oltre ai programmi di attività (art. 5, comma 2, lett. a), una relazione annuale sull'attività svolta.

In conseguenza di tale collegamento fanno carico al bilancio del Consiglio la dotazione finanziaria per l'attività dell'Istituto, nonché le spese di funzionamento relative al personale, sede, arredi e quant'altro necessario.



Con la seconda si stabilisce che la struttura operativa dell'Istituto è istituita ai sensi del sopra citato art. 8 della L.r. n. 15/1997.

Ulteriori modifiche riguardano:

- a) la soppressione del comitato scientifico ovvero la sua previsione per legge, rientrando nella autonomia organizzatoria dell'Istituto la istituzione di comitati o commissioni, anche per il supporto tecnico scientifico agli organi;
- b) la soppressione di ormai obsolete forme di controllo preventivo su specifici atti, non consoni alla natura ed ai compiti dell'Istituto, che non costituisce propriamente un ente per l'esercizio di funzioni amministrative regionali; ragione per cui viene ristabilito il collegamento istituzionale con il Consiglio regionale;
- c) la soppressione dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 11. La recente legge regionale n. 13/2000, che ha peraltro abrogato la precedente normativa in tema di contabilità (L.r. n. 23/78), disciplina integralmente la materia sia in termini di equilibrio di bilancio, sia in termini di scritture contabili.

Le modifiche di che trattasi sono state sollecitate dalla stessa assemblea dell'ISUC.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script that appears to be the initials 'L. A.' followed by a large, sweeping flourish.

PROPOSTA DI LEGGE - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6 - "Ristrutturazione organica e funzionale dell'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea".

Articolo unico

1. All'art. 1 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6 è aggiunto il seguente comma:
"3. L'Istituto è istituzionalmente collegato al Consiglio regionale, al quale invia entro il 30 aprile di ogni anno una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente".
2. La lettera e) del comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6 è soppressa.
3. L'art. 7 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6 è abrogato.
4. L'art. 10 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6 è abrogato.
5. I commi 1, 2 e 3 dell'art. 11, sono abrogati.
6. L'art. 13 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6 è sostituito dal seguente:
"1. La struttura operativa dell'Istituto, costituita dalle unità assegnate dalla Regione ai sensi dell'art. 13 e dai dipendenti assunti con contratto di diritto privato a tempo determinato per attività di ricerca e studi, è istituita ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 22 aprile 1997, n. 15."
7. L'art. 14 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6 è sostituito dal seguente:
"1. La Regione concorre al finanziamento dell'attività dell'Istituto con un contributo annuale a carico del bilancio del Consiglio regionale.
2. L'Istituto si avvale di personale, mezzi e strutture adeguate, messe a disposizione dal Consiglio regionale".
8. L'art. 15 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6 è abrogato.

Perugia, 25/4/01

Paolo Baiardini

